

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31/12/2023**

COMUNE DI ACATE

Introduzione

La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2023 del Comune di Acate ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

Il bilancio consolidato degli enti locali

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", dopo un'opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo, redatto dalla capogruppo.

Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato è così composto:

- articoli 11bis – 11quinqies del D.Lgs. 118/2011;
 - allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.
- Quest'ultimo prevede, come raccomandazione finale, il rinvio ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC),

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
- redazione seguendo gli articoli dall'11-bis all'11-quinqies del D.Lgs. 118/2011 e quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto;
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato;
- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione:

Il Comune di Acate, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per l'esercizio 2023, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica.

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative; Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
5. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. Con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
6. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società, per cui occorre esaminare gli enti che regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l'amministrazione pubblica (statuti, regolamenti, contratti, ecc...) e verificare il grado di controllo.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento Comune di Acate

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 05/12/2024, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

Denominazione	% Poss.
SO.SVI. SRL	1,00 %
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2,60 %
S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 – RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2,58 %
SO.GE.VI. S.R.L.	10,68 %
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA UNICITA' GOLFO DI GELA – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1,00 %
A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA	3,11 %
IBLEA ACQUE S.P.A.	3,35 %

Ai fini dell'individuazione degli Enti inclusi nell'area di consolidamento (secondo elenco) occorre evidenziare che, per i motivi di seguito riportati, le seguenti Società partecipate sono state escluse dal perimetro di consolidamento:

- **SO.SVI. SRL:** Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- **A.T.O. 7:** Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- **SO.GE.VI. S.R.L.:** Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- **GAL – GELA:** Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

Pertanto, a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente, nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2023 (elenco 2) sono inclusi gli Enti di seguito riportati:

Denominazione	% Poss.
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2,60 %
A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA	3,11 %
IBLEA ACQUE S.P.A.	3,35 %

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione sopraccitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull'assetto generale ed economico finanziario di ognuno di essi.

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'Amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Nello specifico il servizio finanziario in ossequio a quanto indicato dal principio contabile 4/4 all. Dlgs.118/2011 ha richiesto agli enti rientranti nel gruppo amministrazione pubblica di fornire le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.

Metodo di consolidamento

Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio.

Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2023 del Comune di Acate

Denominazione	% partecipazione	metodo consolidamento
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2,60 %	PROPORZIONALE
A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA	3,11 %	PROPORZIONALE
IBLEA ACQUE S.P.A.	3,35 %	PROPORZIONALE

Il metodo c.d. “integrale” di consolidamento dei bilanci è quello che considera per intero i dati di bilancio dell'ente/società da aggregare e che riguarda gli enti strumentali controllati e le società controllate dal Comune. Occorre evidenziare, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, le eventuali quote di pertinenza di terzi, rispettivamente del patrimonio netto e del risultato economico.

Il metodo c.d. “proporzionale” di consolidamento dei bilanci, è quello che considera, in proporzione alla percentuale di partecipazione della Capogruppo (ovvero del Comune), i dati di bilancio dell'ente/società da aggregare e che riguarda gli enti strumentali partecipati e le società partecipate. Si sottolinea che con il metodo proporzionale non si devono evidenziare le quote di pertinenza di terzi del patrimonio netto e del risultato economico, in quanto l'aggregazione dei dati di bilancio avviene considerando solo la quota di pertinenza della Capogruppo.

Andamento della gestione

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato del gruppo è il seguente (in Euro):

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONI
Componenti positivi della gestione	9.413.586,13	-	9.413.586,13
Componenti negativi della gestione	8.576.971,20	-	8.576.971,20
Risultato della gestione operativa	836.614,93	-	836.614,93
Proventi e oneri finanziari	- 177.625,84	-	- 177.625,84
Rettifiche di valore attività finanziarie	-	-	-
Proventi e oneri straordinari	- 1.564.447,20	-	- 1.564.447,20
Risultato prima delle imposte	- 905.458,11	-	- 905.458,11
Imposte	114.498,00	-	114.498,00
Risultato dell'esercizio dopo le imposte	- 1.019.956,11	-	- 1.019.956,11
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-	-

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato del gruppo confrontato è il seguente (in Euro):

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	Anno 2023	Anno 2022	Variazioni
Totale crediti vs partecipanti	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	9.983,90	-	9.983,90
Immobilizzazioni materiali	25.356.607,57	-	25.356.607,57
Immobilizzazioni finanziarie	26,00	-	26,00
Totale immobilizzazioni	25.366.617,47	-	25.366.617,47
Rimanenze	-	-	-
Crediti	10.925.411,51	-	10.925.411,51
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	102.086,66	-	102.086,66
Attivo circolante	11.027.498,17	-	11.027.498,17
Ratei e risconti attivi	-	-	-
Totale attivo	36.394.115,64	-	36.394.115,64
Patrimonio netto	16.272.637,98	-	16.272.637,98
Patrimonio netto del gruppo	-	-	-
di cui riserve di consolidamento:			
Patrimonio netto di terzi	-	-	-
Fondo per rischi e oneri	1.634.239,43	-	1.634.239,43
TFR	2.298,64	-	2.298,64
Debiti	17.039.421,86	-	17.039.421,86
Ratei e risconti passivi	1.445.517,73	-	1.445.517,73
Totale passivo	36.394.115,64	-	36.394.115,64

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2023

Conto del Patrimonio

ATTIVITA'

Immobilizzazioni

Immateriali

Nello Stato Patrimoniale consolidato del Comune di Acate le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 9.983,90.

Le immobilizzazioni immateriali relative alle migliorie e alle spese incrementative sui beni di terzi sono iscritte al costo storico di acquisizione nel conto "Immobilizzazioni in corso ed acconti" relativo alle Immobilizzazioni materiali.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo storico delle stesse è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramenti a immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale (ad esempio la cattedrale della città), l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Materiali

Per quanto riguarda il bilancio consolidato del comune di Acate, le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione ed ammontano ad € 25.356.607,57. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio del bilancio consolidato gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Terreni 0%
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Beni mobili:

- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 5 - 20%
- Mezzi di trasporto 5 – 10 - 20%
- Macchinari per ufficio 20%
- Mobili e arredi per ufficio 10%
- Altri beni materiali 25 - 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto. Tali beni sono stati ammortizzati secondo le percentuali previste nel Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014 al capitolo 4 paragrafo 4.18.

Crediti

Nello Stato Patrimoniale consolidato del Comune di Acate, i crediti sono esposti al valore nominale ed ammontano ad € 10.925.411,51. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel bilancio consolidato del Comune di Acate, al 31.12.2023, non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Composizione delle voci "Ratei e Risconti"

Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio precedente ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

L'importo totale dei ratei e risconti attivi del bilancio consolidato del Comune di Acate è pari ad € 0,00, mentre il totale dei ratei e risconti passivi è pari ad € 1.445.517,73.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Debiti

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell'ente corrispondono alle quote ancora da rimborsare.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

L'importo relativo ai fondi per rischi e oneri del bilancio consolidato del Comune di Acate è pari ad € 1.634.239,43.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Non risultano presenti accantonamenti di trattamento di fine rapporto per i dipendenti essendo entrambe entità non soggette alle usuali norme del Codice Civile che regolano detto istituto.

L'importo relativo al fondo TFR del bilancio consolidato del Comune di Acate è pari ad € 2.298,64.

Conto Economico

Riconoscimento Ricavi

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Altri Accantonamenti

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Spese di Personale

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale è pari ad € 1.978.763,58.

Proventi ed oneri Finanziari

Nel bilancio consolidato del comune di Acate, I proventi finanziari sono pari ad € 3.037,64, mentre gli oneri finanziari ammontano a € 180.663,48.

Proventi ed oneri Straordinari

Nel bilancio consolidato del comune di Acate, I proventi straordinari sono pari ad € 3.219.498,66, mentre gli oneri finanziari ammontano a € 4.783.945,86.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta ad € - 1.019.956,11.

Elisioni delle operazioni infragruppo

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Per quanto riguarda il bilancio consolidato del comune di Acate non vi sono state operazioni infragruppo da elidere.

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni

Nel corso della redazione del bilancio consolidato del comune di Acate, si sono riscontrate incongruenze tra quanto indicato nel valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio dell'ente capogruppo e quanto indicato nella corrispondente quota di patrimonio netto delle società partecipate.

In tal caso, si è proceduto ad attuare quanto previsto dall'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ovvero stornare il valore delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie dell'attivo dello stato patrimoniale dell'ente capogruppo con la frazione di patrimonio netto delle tre società.

Di seguito si espone, in modo più dettagliato, l'operazione effettuata:

Valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio del Comune	Corrispondente quota di patrimonio netto	Differenza	Allocazione differenza
21.308,55	16.986,35	-4.322,20	Altre immobilizzazioni immateriali

In tal caso, l'ente capogruppo aveva iscritto le partecipazioni nel proprio stato patrimoniale per euro 21.308,55. Considerando il risultato conseguito dalle società nell'esercizio 2023 la differenza di euro 4.322,20 viene iscritta ad incremento delle immobilizzazioni immateriali.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Altre informazioni

Il presente documento relazione sulla gestione (che include la nota integrativa), allegato allo Stato patrimoniale consolidato e al Conto economico consolidato, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio consolidato e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

Acate, lì 05.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. Filippo Nisi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Nisi', written in a cursive style.